



Data	Protocollo N°	Class:	Fasc.	Allegati N°
27/03/2023	0166872	C.101.01.1		0 per tot.pag. 0

Oggetto: Prestazioni aggiuntive integrative dell'attività istituzionale rese dal personale della dirigenza medica e sanitaria.

Ai Sigg.ri Direttori Generali
delle Aziende UU.LL.SS.SS.
del Veneto

Al Signor Direttore Generale
dell'Azienda Ospedale-Università di
PADOVA

Al Signor Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di
VERONA

Al Signor Direttore Generale
dell'Istituto Oncologico

e, p.c. Al Signor Direttore Generale
di Azienda Zero

Come è noto le prestazioni aggiuntive integrative dell'attività istituzionale richieste dalle aziende ed enti del SSN al personale della dirigenza medica e sanitaria sono ordinariamente disciplinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e, da ultimo, dal CCNL dell'Area Sanità stipulato il 19 dicembre 2019.

In particolare, la predetta fonte pattizia all'articolo 24, comma 6 stabilisce quanto segue:

“Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'Azienda o Ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) in base al regolamento adottato dalle Aziende o Enti. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi onnicomprensivi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – San Polo, 2513 – 30123 Venezia Tel. 041/2795873 - 5878 -1411
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it - PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale relativo all'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati".

L'articolo 115, comma 2 del medesimo CCNL contiene ulteriori disposizioni in materia.

Il regime tariffario di cui all'articolo 24, comma 6 del CCNL del 19 dicembre 2019 è stato derogato dall'articolo 29, comma 2, lett. a) e comma 3, lett. a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha aumentato, fino al 31 dicembre 2020, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, la remunerazione oraria delle attività rese dalla stessa dirigenza per l'effettuazione delle prestazioni ambulatoriali, di screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente, per la riduzione delle liste di attesa.

Inoltre il citato articolo 29 del D.L. 104/2020 al comma 2, lett. b) e al comma 3, lett. b) ha anche stabilito per le finalità di cui sopra la possibilità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 nei confronti del personale del comparto sanita' dipendente del Servizio sanitario nazionale, prevedendo una tariffa oraria di 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

Tali deroghe, peraltro, operavano esclusivamente nei limiti delle risorse stanziare dal comma 8 dello stesso articolo (e assegnate a ciascuna regione secondo la ripartizione contenuta nell'allegato B) al decreto-legge) e nell'ambito dei Piani operativi regionali per il recupero delle liste di attesa di cui al successivo comma 9.

Le predette norme stabilivano altresì che venissero ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L.104/2021.

Le disposizioni di cui sopra sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 26, comma 1 del decreto-legge 26 maggio 2021, n.73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n.106. L'articolo 1, comma 276 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha poi prorogato fino al 31 dicembre 2022, le disposizioni dell'articolo 26, commi 1 e 2, del D.L. 73/2021, ivi comprese, pertanto, quelle riguardanti la deroga al regime tariffario relativo alle prestazioni aggiuntive.

Infine, l'articolo 4, comma 9-octies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. decreto milleproroghe 2023), nel testo introdotto dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, per garantire la completa attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d'attesa di cui al citato articolo 29 del D.L. 104/2020, consente di avvalersi fino al 31 dicembre 2023 delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2 del D.L. 73/2021, per attuare le quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023. Nel contempo il precedente comma 9-septies dello stesso articolo 4, consentendo alle regioni di rendere disponibili, esclusivamente per l'equilibrio finanziario 2022, le risorse stanziare dall'articolo 1, comma 278 della L. 234/2021 per il recupero delle liste di attesa

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – San Polo, 2513 – 30123 Venezia Tel. 041/2795873 - 5878 -1411
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it - PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



ai sensi del D.L. 104/2021 e del D.L. 73/2021, e non utilizzate al 31.12.2022, preclude di impiegare tali risorse per finanziare le misure previste dai decreti citati, ivi comprese quelle relative alle prestazioni aggiuntive.

Al fine di dare attuazione alla normativa da ultimo richiamata, questa Amministrazione adotterà un provvedimento di ulteriore aggiornamento del Piano operativo per il recupero delle liste di attesa approvato con DGR n. 1329 dell'8 settembre 2020 (poi aggiornato con DGR n. 759 del 15 giugno 2021 e con DGR n. 162 del 22 febbraio 2022), con il quale saranno individuate le tipologie di interventi e di attività necessarie per conseguire tale recupero (ivi comprese quelle per le quali sarà possibile il ricorso a prestazioni aggiuntive con regime tariffario in deroga), e le correlate risorse per far fronte ai relativi oneri, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 4, comma 9-ovies del D.L. 198/2022.

Non essendo più disponibili le risorse stanziata dalla L. 234/2021, fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano e alla conseguente assegnazione delle risorse a ciascuna azienda, il valore orario delle prestazioni aggiuntive dovrà essere pari per la dirigenza medica e sanitaria alla misura prevista all'articolo 24, comma 6 del CCNL 19 dicembre 2019 (e cioè 60 euro orari, ferme restando eventuali variazioni che dovessero essere disposte dal CCNL 2019-2021) e per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità alla misura in essere nelle singole aziende alla data di entrata in vigore del D.L. 104/2020.

Ulteriore deroga al regime tariffario in materia di prestazioni aggiuntive è quella contenuta all'articolo 21, comma 4 della L.R. 27 maggio 2022, n. 12 che prevede che le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, per affrontare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario regionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il tempo strettamente necessario, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL dell'Area Sanità con possibilità di elevare la tariffa, in deroga alla contrattazione sino a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. In relazione a tali prestazioni aggiuntive acquistate a tariffa derogata rispetto alle disposizioni contrattuali, verrà richiesta, in sede di rendicontazione a consuntivo, specifica certificazione attestante la corrispondente riduzione dei costi riferiti alle esternalizzazioni.

Riassumendo, alla luce del quadro contrattuale, legislativo e amministrativo sopra richiamato, le prestazioni aggiuntive vanno remunerate:

- a) fino alla data di entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa nella misura oraria di 60 euro per la dirigenza medica e sanitaria e nella misura in essere presso ciascuna azienda anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L.104/2020 per il personale del ruolo sanitario del comparto. Si ricorda che il limite di spesa per ciascuna azienda è quello definito in sede di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2023-2025;
- b) dalla data di entrata in vigore dell'aggiornamento del Piano operativo per il recupero delle liste di attesa nella misura di 80 euro orari per la dirigenza medica e veterinaria e di 50 euro orari per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, in relazione alle prestazioni

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – San Polo, 2513 – 30123 Venezia Tel. 041/2795873 - 5878 -1411
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it - PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



aggiuntive riconducibili alle tipologie di attività individuate nell'aggiornamento del Piano stesso e nel limite delle risorse specificamente assegnate a tal fine dalla Giunta regionale a ciascuna azienda;

- c) qualora non riconducibili alle previsioni del Piano operativo aggiornato per il recupero delle liste di attesa (anche successivamente alla sua entrata in vigore), alle misure di cui alla lettera a);
- d) se effettuate dal personale della dirigenza medica presso i servizi di emergenza urgenza-ospedalieri e indipendentemente dall'aggiornamento del Piano regionale per il recupero delle liste di attesa, nella misura di 100 euro orari.

Si precisa, infine, che resta fermo, in relazione alle prestazioni aggiuntive, quanto previsto dalla lettera AC) dell'allegato A) alla DGR n. 1718 del 30 dicembre 2022 recante disposizioni per l'anno 2023 in materia di personale del SSR e di specialistica ambulatoriale interna.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Massimo Annicchiarico

Direzione Risorse Umane del SSR
Direttore: dott. Claudio Costa
U.O. Relazioni Sindacali, Monitoraggio Dotazioni,
Fabbisogni e Costi
Dirigente: Dott.ssa Patrizia Bonesso
Referente: Giorgio Rizzardi

tel. 041/2793480
copia cartacea composta di 4 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da ANNICCHIARICO MASSIMO, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – San Polo, 2513 – 30123 Venezia Tel. 041/2795873 - 5878 -1411
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it - PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it